

LETTERA CONGIUNTA PARTI SOCIALI AL FORMEDIL

Le parti sociali dell'edilizia, su richiesta del Formedil nazionale, hanno sottoscritto una lettera congiunta nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti necessari circa l'esatta interpretazione delle previsioni contenute nell'ultimo rinnovo del Ccnl del settore edilizia, con particolare riferimento alla formazione professionale (Allegato 21) e alla previsione della formazione preassuntiva per i lavoratori al primo ingresso (16 ore).

In particolare, le parti hanno fornito le seguenti precisazioni:

Lavoratore al primo ingresso

Per *operaio che acceda per la prima volta al settore*, deve intendersi il lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile.

Dovrà invece effettuare le 16 ore di formazione preassuntiva il lavoratore straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nel settore presso il paese d'origine.

Viceversa, il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio paese d'origine promossi da convenzioni con gli enti bilaterali italiani non dovrà effettuare tale corso.

Comunicazione nei tre giorni

Le parti hanno concordato che venga effettuata da parte delle Scuole edili una programmazione dei corsi di formazione preassuntiva per i lavoratori al primo ingresso con una cadenza, almeno nel primo periodo, settimanale.

Le medesime Scuole dovranno prontamente dare comunicazione di tale programmazione alle imprese.

La tempestività della comunicazione di cui sopra permetterà alle imprese di poter opportunamente programmare l'inserimento dei lavoratori, dandone pertanto comunicazione sollecita alla Cassa Edile.

In tale modo, i 3 giorni per la comunicazione, seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la predisposizione dei corsi, stante come detto, la loro programmazione quantomeno settimanale.

Apprendistato

Per ciò che concerne il rapporto tra la nuova previsione sulla formazione preassuntiva e la formazione prevista nei casi di apprendistato, le parti sociali convengono che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione previste dall'art. 92 del Ccnl, purché siano effettuate presso la Scuola Edile.

In tale ipotesi le 16 ore di formazione potranno, in linea con la previsione dell'art. 92, essere espletate nell'avvio della fase lavorativa dell'apprendista, escludendo però in tal caso il rimborso della Scuola all'impresa di cui all'all. 21, previsto qualora la formazione avvenga nei trenta giorni dall'assunzione del lavoratore.

Le parti saranno promotrici di un'azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese e lavoratori apprendisti sulla necessità che le 16 ore siano comunque effettuate nel primo corso utile, e cioè quello immediatamente successivo all'assunzione.

Armonizzazione con artt. 87 e 110 Ccnl e con il T.U. Sicurezza

Le parti hanno concordato che le 16 ore di formazione preassuntiva previste nell'allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione contenute negli artt. 87 e 110 del contratto collettivo e collegate al primo ingresso nel settore.

Tale previsione inoltre è in linea anche con quanto previsto dall'art. 37 del T.U. sulla Sicurezza nel senso che *il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero derivare dalle nuove statuizioni in materia da parte della Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.*